

OGGETTO: Inps – lavoratori cessati prima del 1/7/2022 e conguaglio contributivo entro UNIEMENS 09/2022

#### QUESITO

Con riferimento alla riforma degli ammortizzatori sociali, e delle vostre circolari nn. [18](#) e [76](#)/2022 ed il messaggio 2637/2022 del 01/07/2022 avete fornito le istruzioni relative all'applicazione delle nuove aliquote per il finanziamento della CIGO, CIGS e FIS e l'introduzione dei codici da esporre in uniemens per il conguaglio degli arretrati da gennaio a giugno 2022.

Con la presente siamo a chiederle come operare in merito al recupero/conguaglio contributivo per i dipendenti cessati per i quali le aziende non debbono più erogare alcuna retribuzione. In moltissimi casi si genererà, per la quota a carico del lavoratore, un debito che porterà il cedolino negativo con l'impossibilità dell'azienda di recuperare le somme a carico dei lavoratori, senza considerare le implicazioni relative al conguaglio fiscale degli stessi.

RISPOSTA INPS – Direzione Coordinamento Metropolitan Milano

in relazione ai lavoratori cessati la "Dc Entrate" ha chiarito

"che in realtà non c'è alcuna modalità specifica, i cessati vanno gestiti esattamente come i non cessati.

L'obbligo contributivo è in capo al datore di lavoro e l'istituto, in assenza di previsioni normative specifiche, non può esigere direttamente dai lavoratori la quota a carico".

Il Datore di lavoro deve quindi procedere al recupero sul lavoratore della quota a suo carico.